



COMUNE DI ONIFAI

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELL'AMBULATORIO COMUNALE.

INDICE

- Articolo 1. FINALITA' E DESCRIZIONE LOCALE**
- Articolo 2. SOGGETTI RICHIEDENTI**
- Articolo 3. CONDIZIONI PER L' USO DELL' AMBULATORIO**
- Articolo 4. RICHIESTE DI UTILIZZO**
- Articolo 5. CANONI E CAUZIONI**
- Articolo 6. COMPETENZE PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE PER L'USO DELL'AMBULATORIO.**
- Articolo 7. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL LOCATORIO**
- Articolo 8. MODALITÀ' DI STIPULA DEL CONTRATTO.**
- Articolo 9. DINIEGO DI CONCESSIONE IN LOCAZIONE- INADEMPIMENTI - DANNEGGIAMENTO.**

Art 1 - FINALITA' E DESCRIZIONE LOCALE.

Il presente Regolamento disciplina la concessione in locazione e l'utilizzo dell'ambulatorio comunale sito in Via Z. Mulas, all'interno del caseggiato scolastico, e precedentemente conosciuto come casa dell'ex custode delle scuole. L'edificio è composto da: ingresso, ampio bagno disabili, una sala d'attesa, un ambulatorio visite, una saletta di medicazione, per una superficie totale di mq 74,63.

Art 2- SOGGETTI RICHIEDENTI.

Potranno presentare istanza all'Amministrazione Comunale, onde ottenere la concessione in locazione dei locali adibiti ad ambulatorio:

- i medici di medicina generale convenzionati ASL;
- medici specialisti, con o senza convenzione con il SSN, in forma singola o associata;

Art 3- CONDIZIONI PER L'USO DELL'AMBULATORIO.

L'uso dell'ambulatorio dovrà avvenire nel rispetto del presente Regolamento, senza danneggiamento dei locali stessi e dell'arredo che in essi si trova; al termine della locazione i locali dovranno essere restituiti puliti e in buone condizioni, come da presa in carico.

La possibilità di uso dell'ambulatorio è subordinata alla presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo ed alla previa corresponsione del canone.

La locazione, previo provvedimento del Responsabile del servizio, sarà regolata da apposito contratto.

Gli ambulatori comunali sono utilizzati per:

- l'esplicazione delle prestazioni sanitarie di base da parte dei Medici di medicina generale;
- l'esplicazione delle prestazioni specialistiche da parte di medici specialisti.

Art. 4- RICHIESTE DI UTILIZZO.

Ciascuna attività o prestazione sanitaria sarà subordinata alla presentazione dell'istanza di cui al modulo predisposto e soggetta al pagamento di un canone.

Art. 5- CANONI E CAUZIONI.

Il canone di locazione per l'uso dell'ambulatorio è stabilito secondo la relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata al presente regolamento, e approvata con delibera n° 38 del 23/05/2011 della Giunta Comunale, e viene adeguato in base all'indice Istat.

Il rispetto delle condizioni a cui è subordinato l'uso dell'ambulatorio comunale è garantito dalla presentazione di una cauzione.

Art. 6- COMPETENZE PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE PER L'USO DELL'AMBULATORIO.

L'Ufficio comunale preposto nel contratto di locazione stabilisce:

- la durata della stessa;
- la cauzione e il canone da corrispondere;
- eventuali altre prescrizioni particolari circa il ritiro, l'uso e la restituzione;
- il nominativo della persona che si assume la responsabilità dell'utilizzo;

Art. 7-OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL LOCATARIO.

Ciascun locatario ha l'obbligo della buona tenuta dei locali affidati.

E' tenuto al pagamento del canone mensile, delle spese per l'energia elettrica, della pulizia e della manutenzione ordinaria dei locali e loro arredi.

Art. 8- MODALITÀ' DI STIPULA DEL CONTRATTO.

I Contratti di locazione vengono sottoscritti dai richiedenti presso l'ufficio comunale di segreteria, previo:

- presentazione di ricevuta di versamento della cauzione dovuta, pari ad una mensilità del canone, tramite versamento su Conto Corrente postale o bonifico Bancario.

La cauzione verrà restituita alla scadenza del regolare utilizzo non appena gli uffici incaricati avranno accertato il regolare assolvimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario e comunque entro 30 giorni.

Art. 9- DINIEGO DI CONCESSIONE IN LOCAZIONE - INADEMPIMENTI - DANNEGGIAMENTO.

Il diniego di concessione in locazione dei locali dovrà risultare da apposito scritto contenente la motivazione.

La risoluzione del contratto avverrà inoltre quando il locatario incorra nelle inadempienze relative agli obblighi assunti col contratto.

Il grave inadempimento agli impegni assunti col contratto comporta inoltre l'obbligo di risarcire gli eventuali danni recati al Comune, nonché l'esclusione del diritto di fruire, per altre occasioni, dell'uso dei locali di cui trattasi.

I concessionari sono tenuti a risarcire al Comune i danni arrecati ai beni mobili o immobili loro concessi in uso. Nel caso la stima del danno sia inferiore alla cauzione, il risarcimento avverrà mediante trattenuta del corrispettivo dalla cauzione stessa; nel caso la stima del danno sia superiore alla cauzione, il risarcimento avverrà mediante incameramento della stessa e corresponsione della differenza del valore a carico del Concessionario.

SI ALLEGA AL PRESENTE:

- Relazione di stima dell'ufficio tecnico comunale a cura del Geom. PierGiuseppe Cosseddu;
- Modulo di domanda per la concessione in uso dei locali;
- Bando per l'apertura dei termini per l'affidamento dei locali.